

Oggetto: Approvazione atti concorsuali della Scuola di specializzazione in Genetica medica per laureati non medici - anno accademico 2025/2026

IL RETTORE

VISTO il D.I. n. 716/2016 relativo al “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici”;

VISTO l’articolo 8, comma 1 bis, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401, come modificato dall’articolo 1, comma 339, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, che prevede che ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è corrisposta su fondi statali, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio annuale di importo pari a 4.773 euro, ferma restando, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio, la rilevazione del fabbisogno nell’ambito delle risorse già previste;

VISTA la nota MUR prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026 con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca precisa che, in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, trova applicazione la disciplina generale di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398 in materia di borse di studio universitarie;

CONSIDERATO il combinato disposto dell’art. 6, comma 4, della Legge 30 novembre 1989, n. 398, e del Decreto Interministeriale del 19 aprile 1990, che sancisce:

- il divieto di cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti);
- un limite di reddito personale complessivo annuo lordo, per poter usufruire delle borse in parola, pari a euro 7.746,85 (salvo eventuali aggiornamenti/adeguamenti). Alla determinazione di tale limite concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale;

CONSIDERATO che la predetta nota MUR prot. n. U.0000772 precisa che, in caso di incompatibilità, lo specializzando potrà formalmente rinunciare alla borsa senza che ciò comporti l’interruzione della frequenza del corso, e che l’Ateneo potrà procedere allo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione della borsa intonsa, ovverosia rinunciata irrevocabilmente e per tutta la durata del corso di studio da parte dell’assegnatario;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 31 luglio 2026 di ripartizione tra gli Atenei dei posti coperti con fondi statali per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati non medici, e in particolare l’art. 2, comma 2, in base al quale, nel limite della capacità ricettiva della scuola di specializzazione comunicata dagli Atenei, gli stessi possono procedere ad immatricolare candidati idonei senza borsa di studio, in aggiunta al numero delle borse ministeriali assegnate o di quelle eventualmente finanziate da Regioni ed altri enti pubblici e/o privati, su base volontaria dei singoli specializzandi;

VISTA la nota prot. n. 162349/2025 del 04/09/2025 con cui è stato comunicato al MUR che la capacità ricettiva della Scuola di specializzazione in Genetica medica per l’a.a. 2025/26 è pari a 10 unità;

PRESO ATTO che con il D.M. 987 del 31 luglio 2026 sono state assegnate alla Scuola di specializzazione in Genetica medica per laureati non medici n. 3 borse di studio finanziate con fondi statali;

VISTO il D.R. n. 340 del 4 maggio 2026 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Genetica medica per laureati non medici per l'anno accademico 2025/2026;

VISTO il D.R. n. 1108 del 22 maggio 2026 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 987 del 31 luglio 2026 in base al quale, nel caso di Scuole che prevedono l'accesso a più profili professionali, l'ulteriore suddivisione delle borse tra profili professionali diversi è lasciata all'autonomia dei singoli Atenei;

DETERMINATO in questo provvedimento di utilizzare quale unico criterio per l'assegnazione delle borse il punteggio ottenuto a prescindere dal profilo professionale, tenuto conto dell'avvenuta pubblicazione del bando di ammissione per l'a.a. 2025/2026 in data antecedente alla pubblicazione del contingente globale di specialisti suddiviso per categoria professionale da parte dal Ministero della Salute;

VISTI i verbali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla Scuola di specializzazione in Genetica medica per laureati non medici per l'anno accademico 2025/2026;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in Genetica medica per laureati non medici per l'anno accademico 2025/2026.

Art. 2

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui all'articolo 1:

	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO TOTALE/100	ESITO
1	MAZZOTTA	CONCETTA	96,8	Vincitore con borsa ministeriale
2	GALLAZZI	GLORIA	84,9	Vincitore con borsa ministeriale
3	BORGHI	ARIANNA	75,6	Vincitore con borsa ministeriale
4	BOVE	MARINA	75,4	Vincitore senza borsa
5	FIAMINGO	IRIS	67,0	Vincitore senza borsa

ART.3

Sulla base della tabella MUR di riparto del decreto ministeriale n.987 del 31 luglio 2026 alla Scuola di specializzazione in Genetica medica per laureati non medici sono state assegnate n. 3 borse ministeriali da assegnarsi ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale possono immatricolarsi i candidati vincitori anche in assenza di borsa di studio (su base volontaria), purché rientrino nella capacità ricettiva della scuola che è pari a 10 posti complessivi.

ART.4

Lo specializzando assegnatario di borsa di studio, in caso di incompatibilità, potrà formalmente rinunciare alla borsa senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso. Solo in caso di borsa intonsa, ovverosia rinunciata irrevocabilmente per tutta la durata del corso, essa potrà essere assegnata per scorrimento al successivo candidato utilmente collocato in graduatoria avente titolo, anche nel caso in cui lo stesso abbia già accettato il posto senza borsa.

ART.5

L'inizio delle attività formative è fissato al 2 novembre 2026.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Prof. Alessandro Reali
[documento firmato digitalmente]